

**REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA**

**DI IGIENE URBANA**

**COMUNE DI ASTI**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani .....	3
Articolo 3 - Istituzione della tariffa .....	3
Articolo 4 - Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa .....	4
Articolo 5 - Categorie di utenza .....	5
Articolo 6 - Presupposto della tariffa ed esclusioni .....	5
Articolo 7 - Superficie utile .....	7
Articolo 8 - Soggetti passivi .....	8
Articolo 9 - Persone occupanti i locali .....	9
Articolo 10 -Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche.....	9
Articolo 11- Assegnazione delle utenze alle classi di attività .....	10
Articolo 12– Servizio attivo .....	11
Articolo 13 - Utenze non stabilmente attive.....	11
Articolo 14– Attività Temporanee.....	12
Articolo 15- Manifestazioni ed eventi .....	13
Articolo 16- Agevolazioni per la raccolta differenziata .....	13
Articolo 17– Riduzioni tariffa .....	14
Articolo18–Presentazione istanza-decorrenza applicazione riduzioni-cumulabilità .....	14
Articolo 19 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero .....	15
Articolo 20 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico.....	15
Articolo 21 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione .	16
Articolo 22- Obbligazione tariffaria .....	17
Articolo 23 - Attivazione dello sportello per la riscossione della tariffa .....	18
Articolo 24 - Conguagli.....	18
Articolo 25 – Tasse, imposte ed addizionali .....	19
Articolo 26 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia .....	19
Articolo 27 - Poteri del Gestore .....	20
Articolo 28 - Rimborsi .....	20
Articolo 29 - Disposizioni transitorie .....	21
Articolo 30 - Disposizioni finali .....	21
Articolo 31 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.....	21

*Allegato a) TABELLA 1)*

### ***Articolo 1 - Oggetto del regolamento***

- [1] Il presente regolamento disciplina nel Comune di A S T I l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, e dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### ***Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani***

- [1] La gestione dei rifiuti urbani avviene secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
- [2] L'A.S.P. S.p.A., in quanto soggetto che gestisce la parte funzionalmente ed economicamente più rilevante del servizio (raccolta e conferimento rifiuti), è individuato quale soggetto gestore cui spetta applicare e riscuotere la tariffa, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare, che verranno approvati con successivi atti anche con riferimento alla disciplina dei rapporti giuridici ed economici con l'altro soggetto (Consorzio smaltimento rifiuti astigiano), che espleta il servizio di smaltimento rifiuti.

### ***Articolo 3 - Istituzione della tariffa –obblighi del gestore***

- [1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di ASTI è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
- [2] La tariffa è determinata dal Comune in base ai dati del piano finanziario di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/99, acquisito dal gestore e dallo stesso approvato.
- [3] La tariffa viene deliberata annualmente entro i termini di legge, assicurando la integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
- [4] In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
- [5] Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza può avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dagli esercizi successivi, tuttavia, in presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati dal soggetto gestore, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 54 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

- [6] Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa, nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla vigente normativa.
- [7] Il Gestore trasmetterà al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, anche su supporto informatico, i seguenti dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, approvati dal Consiglio di Amministrazione:
- a) fatturato Utenze domestiche suddiviso per n. famiglie, metri , categoria ed importo
  - b) fatturato Utenze non domestiche suddiviso per n. utenti, metri, categoria ed importo
  - c) elenco riduzioni ed agevolazioni applicate
  - d) elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc..)
  - e) elenco dei residui, aggiornato con lo stato di riscossione (atti di ingiunzione, atti di iscrizione nel fallimento, sospensioni, rateizzazioni, ecc.).
- [8] Per l'attuazione e la gestione delle disposizioni contenute nel presente articolo, è istituito un Comitato paritetico permanente, composto da due funzionari nominati dal Gestore del servizio e due funzionari nominati dal Comune.

#### ***Articolo 4 - Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa***

- [1] Le attività di gestione dei rifiuti a privativa soggette a tariffa sono:
- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
  - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
  - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
  - L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

### ***Articolo 5 - Categorie di utenza***

- [1] Al fine del calcolo della tariffa le utenze del Comune sono divise in due grandi categorie:
  - utenze domestiche
  - utenze non domestiche o attività.
- [2] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.
- [3] Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - domestiche residenti
  - domestiche non residenti.

### ***Articolo 6 - Presupposto della tariffa ed esclusioni***

- [1] La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. I locali ad uso esclusivo del Comune nell'ambito della sua attività istituzionali sono assoggettati alla tariffa.
- [2] A tal fine l'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
- [3] Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura e quelle ove, a norma di legge, venga dimostrata la gestione dei rifiuti secondo principi di libero mercato e non aprivativa.
- [4] Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
  - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- f. Per le attività ove risulti di difficile determinazione la superficie ove si producono rifiuti speciali e pericolosi, in quanto il luogo di produzione non sia esattamente calcolabile, si applica la detassazione nella misura del 50 per cento della superficie. La stessa viene accordata all'atto della dichiarazione di inizio occupazione, a condizioni che l'interessato dimostri con copia del contratto, stipulato con la ditta autorizzata, l'osservanza della normativa in vigore.

Tale riduzione è anche estesa ai locali degli studi medici, dentistici e gabinetti e locali sanitari, non facenti parte di strutture sanitarie, ove si riscontri la produzione di rifiuti sanitari.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

- [5] Il regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani determina i criteri ed i quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, per le utenze non domestiche.

- [6] Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
- a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse o strutture mobili;
  - b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi- cantine e scale, locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
  - c. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile).
  - d. I locali e le aree riservate al solo esercizio della attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicati. Quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
  - e. Gli edifici delle confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
  - f. I locali e le aree adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc), di servizio a fabbricati ed aree.
- [7] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- [8] Sono esclusi dalla parte variabile della tariffa i garage e posti auto coperti. La parte fissa della tariffa da determinarsi a carico dei garage e posti auto coperti è calcolata nella misura del 20 per cento dell'importo della parte fissa.

### ***Articolo 7 - Superficie utile***

- [1] La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Concorrono alla formazione della superficie complessiva degli immobili i box o garage costituenti pertinenza.
- [2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- [3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta).

- [4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali o adibite a parcheggio clienti.
- [5] Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

### ***Articolo 8 - Soggetti passivi***

- [1] L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
- [2] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- [3] Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- [4] Nel caso di locazione di alloggio ammobiliato, per il quale è stato stipulato un contratto di affitto inferiore ad un anno, sia a persone residenti che non residenti, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente, sulla base del numero degli occupanti di cui alla tabella 1) dell'allegato A) del presente Regolamento.

Per locazioni superiori ad un anno, il numero degli occupanti sarà calcolato sulla base delle disposizioni previste dal successivo articolo 9 del presente Regolamento "Persone occupanti i locali".

Sono irrilevanti nei riguardi dell'Ente Gestore eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

### ***Articolo 9 - Persone occupanti i locali***

[1] Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

[2] Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.

Per l'applicazione della tariffa in base ai componenti del nucleo familiare, si prende in considerazione il numero degli occupanti, desunti dai registri anagrafici. I dati verranno comunicati dal Comune al Gestore il primo gennaio di ogni anno e, successivamente, entro 30 giorni dalle modifiche avvenute all'interno di ogni singolo nucleo familiare.

[3] Per i non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario con le seguenti modalità:

- a) come risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia;
- b) qualora svolgano attività lavorativa o di studio nel Comune di Asti, in base all'effettivo numero degli occupanti i locali, come risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La certificazione dovrà essere presentata obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno a mezzo raccomandata a/r – fa fede il timbro postale oppure direttamente al protocollo del Comune o all'ufficio competente. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine suddetto, il soggetto gestore applicherà la tariffa pari al nucleo familiare di n. 6 componenti. Agli interessati tale decisione dovrà essere tempestivamente comunicata con lettera raccomandata a.r.; entro 30 giorni dal ricevimento della stessa gli interessati potranno essere ammessi a dimostrare di non aver rispettato senza colpa il termine del 31 gennaio.

[4] Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

### ***Articolo 10 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche***

[1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

[2] La parte fissa della tariffa è determinata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi,

che afferiscono alla medesima utenza, ponderata sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare;

La parte variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura del punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

- [3] Il Comune approva i coefficienti di adattamento  $K_a$  che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa ed i coefficienti  $K_b$  da attribuire per la determinazione della quota variabile.

### ***Articolo 11- Assegnazione delle utenze alle classi di attività***

- [1] I locali e le aree delle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla destinazione d'uso, tenuto conto delle specialità della realtà economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- [2] Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
- [3] Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione integrale di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, per le categorie non oggetto di efficace monitoraggio, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. La valutazione dell'efficacia del monitoraggio è demandata alla Giunta Comunale.
- [4] Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.
- [5] Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
- [6] Se nell'esercizio della stessa attività, sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso con apprezzabili ed autonoma rilevanza, potranno essere applicate tariffe differenziate.
- [7] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

- [8] Il Comune approva i coefficienti Kc che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa e i coefficienti Kd per la determinazione della parte variabile della tariffa.

### ***Articolo 12– Servizio attivo***

- [1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone servite, sia le zone con il servizio porta a porta che quelle con la raccolta tramite cassonetti stradali.
- [2] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore non comporta esonero o riduzione della tariffa.

### ***Articolo 13 - Utenze non stabilmente attive***

- [1] Per le utenze non domestiche non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore i 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 25 per cento della tariffa.
- [2] Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.
- [3] Dalla disciplina del presente articolo sono escluse le attività temporanee disciplinate dal successivo art. 14.
- [4] Per le utenze domestiche relative ad abitazioni a disposizione di cittadini residenti o dimoranti all'estero o in altro Comune italiano distante da Asti oltre 250 km, purchè dimostrino quest'ultimi, con autocertificazione, di non svolgere attività lavorativa nella provincia di Asti per più di sei mesi all'anno si applica la riduzione del 20 per cento della tariffa.

Tale riduzione si applica anche:

- a)** all'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo dai residenti nel Comune di Asti;
- b)** all'abitazione tenuta a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Le riduzioni di cui al punto 4) competeranno solo se nella denuncia originaria o di variazioni, il conduttore indichi il luogo dell'abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del gestore della tariffa.

#### **Articolo 14- Attività Temporanee**

- [1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico, o gravate di servitù di pubblico passaggio, occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
- [2] La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria annuale corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- [3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- [4] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50 per cento.

È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi non inferiori alla durata di 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

- [5] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
- [6] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
- [7] L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone o tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone o tassa, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate mensilmente al gestore del servizio.

Il Gestore, disciplinerà con convenzione i rapporti con il Concessionario della Riscossione della Tosap/Canone. In ogni caso, l'aggio o l'importo richiesto, non potrà essere superiore all'aggio riconosciuto dal Comune al Concessionario della Riscossione, per l'espletamento del servizio di gestione, riscossione, accertamento della Tosap.

- [8] In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con le modalità previste dall'art. 23, comma 7 del presente regolamento.
- [9] Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della fattura risulti inferiore a Euro 10,33 iva inclusa.

### ***Articolo 15- Manifestazioni ed eventi***

- [1] Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio di Igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

### ***Articolo 16- Agevolazioni e Maggiorazioni per la raccolta differenziata***

- [1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

**2) A seguito delle eventuali economie gestionali, rilevate dal Piano Economico Finanziario potranno essere applicate:**

**a) una percentuale di agevolazione agli utenti che espongono sul fronte strada i contenitori dei rifiuti urbani ed assimilati;**

**b) una percentuale di maggiorazione alle utenze non domestiche che non espongono i suddetti contenitori ;**

**c) una maggiorazione agli utenti che utilizzeranno il servizio domiciliare di raccolta delle potature, determinata sulla base della volumetria del contenitore in dotazione;**

**d) le agevolazioni e le maggiorazioni indicate nelle lettere precedenti saranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'atto di acquisizione del Piano Economico Finanziario approvato dal Gestore.**

- [3] Per le utenze domestiche coloro che aderiscono al progetto compostaggio domestico, per la riduzione giornaliera dei rifiuti organici (frazione umide) la tariffa è ridotta del:

a) 10 per cento per le abitazioni principali dei residenti

b) 5 per cento per le abitazioni secondarie, comprese le abitazioni dei non residenti nel Comune di Asti.

I titolari di tale diritto, sono coloro che sono inseriti a cura del Settore Ambiente nell'apposito elenco, denominato "Elenco dei Compostatori".

La decorrenza della riduzione è stabilita dalla data di consegna della compostiera o del modulo di adesione al compostaggio tradizionale.

### ***Articolo 17– Riduzioni tariffa***

- [1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- [2] Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti agli appositi punti di raccolta, si stabilisce quanto segue:
- a) Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento rifiuti urbani, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si fa riferimento ai quanto disposto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti;
  - b) L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa;
  - c) Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60 per cento;
  - d) Nei confronti dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e ai soggetti titolari di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura, che continuano ad occupare i locali della abitazione collegata al fondo agricolo, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 30% della tariffa;
  - e) Nei confronti dei conduttori degli uffici pubblici e loro pertinenze (Stato, Enti Pubblici territoriali Enti Parastatali) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 13% della tariffa .

### ***Articolo 18 - Presentazione istanza – Decorrenza applicazione riduzioni – Cumulabilità***

- [1] Tutte le nuove istanze di riduzione ed agevolazioni, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 16 comma 3, 17 lettere c, e) e 19 del presente regolamento devono essere inoltrate al gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza 1 gennaio dell'anno di presentazione. L'istanza avrà valore per tutti gli anni successivi sino alla presentazione di una istanza di cessazione dell'agevolazione/riduzione.

Il gestore, controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza ed in caso di discordanze, recupererà la differenza di tariffa, con sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.

Le istanze presentate in data successiva al 31 gennaio di ogni anno avranno decorrenza dal primo gennaio dell'anno seguente.

- [2] Le riduzioni di cui agli articoli 13 punto 4)- 16 punti 2-3) - 17 lettera d) sono cumulabili tra loro sino al raggiungimento del coefficiente massimo **del 30 %**.
- [3] Gli importi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni per la raccolta differenziata e riduzioni tariffa (articoli 16 e 17 del presente regolamento), trovano corrispondente copertura nel Bilancio Comunale.

#### ***Articolo 19 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero***

- [1] Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, pari al 16,6 per cento per ogni frazione di rifiuto che non viene conferito al servizio pubblico. Le tipologie di rifiuto e le relative quantità sono indicate nella tabella allegata al Regolamento di Igiene Urbana. Tale riduzione è applicata in base all'effettivo periodo di non conferimento.
- [2] La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. Il produttore deve dimostrare di aver avviato al recupero la frazione di rifiuto, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
- [3] La riduzione competerà solamente se in sede di presentazione di denuncia originaria o di variazione, il conduttore dei locali, dichiarati di recuperare i rifiuti assimilati agli urbani.

#### ***Articolo 20 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico***

- [1] Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esenzione dal pagamento della tariffa per i locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati. L'elenco dei beneficiari dovrà essere trasmesso mensilmente al Gestore della tariffa da parte del Servizio competente.
- [2] Il Comune , prevede per particolari categorie d'utenza, l'erogazione di un contributo sino al 50 per cento della tariffa dovuta, sulla base di criteri che verranno definiti con apposito atto.

- [3] Il Comune si impegna, attraverso l'attivazione di uno specifico fondo a bilancio, finanziato prevalentemente con le risorse derivanti da recupero dell'evasione a coprire i costi di cui al comma 1 e 2. Gli interventi economici a carattere socio assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale e sulla base del seguente criterio di indirizzo: definizione di fasce di reddito ISEE, concordate con le Organizzazioni Sindacali locali, entro le quali si accede al contributo che viene commisurato al numero componenti del nucleo familiare.

### ***Articolo 21 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione***

- [1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, presentano al Gestore entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.
- [2] La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- [3] La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- [4] In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al trasferimento di residenza nell'ambito del Comune, che influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
- [5] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
  - il codice fiscale;
  - gli identificativi catastali (foglio, mappale, subalterno);
  - il proprietario dell'immobile;
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, sarà calcolato in base alla tabella 1) di cui all'allegato 1)l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- [6] La denuncia o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;

- l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- gli identificativi catastali (foglio, mappale, subalterno);
- il proprietario dell'immobile;

Inoltre nella denuncia devono essere indicate le qualità e quantità presunte dei rifiuti prodotti per la valutazione dell'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

- [7] La dichiarazione è sottoscritta e presentata da una dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- [8] All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- [9] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Gestore appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

#### ***Articolo 22- Obbligazione tariffaria***

- [1] L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
- [2] L'occupazione cessa dal primo giorno del mese successivo alla data indicata nella denuncia di cessazione.
- [3] In caso di ritardata presentazione di denuncia oltre al termine dei 60 giorni, la cessazione decorre dalla data di presentazione di denuncia di cessazione.
- [4] Il Gestore, procederà alla cessazione d'ufficio, per le utenze domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, nel caso in cui il conduttore, sia:
- a) dichiarato irreperibile dai registri Anagrafici;
  - b) non sia stata inoltrata la cessazione da almeno sei mesi e sia subentrata un'altra utenza;
  - c) sia emigrato all'estero da almeno un anno;
  - d) sia deceduto senza eredi entro il primo grado in linea retta e collaterale e non risulti proprietario dell'immobile.
- [5] Il gestore procederà alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica con nucleo familiare residente nel caso di decesso o trasferimento dello stesso, desumendo i dati dai registri dell'Anagrafe, dandone comunicazione al nuovo intestatario dello stesso nucleo familiare.

- [6] Il Gestore, potrà procedere alla cessazione d'ufficio per le utenze non domestiche, in base agli elementi desumibili, dalle banche dati della Camera di Commercio ove risulti la cessazione dell'attività dal almeno sei mesi e sia subentrata un'altra utenza. Saranno computati a carico del suddetto utente i periodi sino alla data di cessazione d'ufficio.
- [7] Gli uffici comunali, trasmetteranno al Gestore, periodicamente, sia in via telematica o su supporto cartaceo:
- autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
  - provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
  - provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

### ***Articolo 23 - Attivazione dello sportello per la riscossione della tariffa***

- [1] La riscossione della tariffa avverrà mediante l'istituzione di un apposito sportello, gestito dall'ASP S.P.A e mediante l'emissione e l'invio agli utenti delle fatture.
- [2] La tariffa è commisurata ad anno solare ed il pagamento potrà avvenire o in unica soluzione o in rate come stabilito da convenzione stipulata tra il Gestore e il Comune.
- [3] L'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso Gestore.
- [4] Il gestore provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- [5] Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso, gli uffici postali e del concessionario della riscossione o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria.
- [6] Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.
- [7] I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, maggiorato di due punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo. Saranno addebitate le spese per i solleciti.
- [8] Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del sollecito, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva.

### ***Articolo 24 – Conguagli***

- [1] Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fattura successiva mediante conguaglio compensativo.
- [2] In caso di abbuono della tariffa verrà restituito quanto dovuto mediante assegno circolare o altro titolo, previa presentazione da parte dell'interessato di esplicita richiesta al gestore del servizio.
- [3] Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento da parte del soggetto gestore. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del pagamento della fattura. In difetto di tale termine il soggetto gestore, non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione.  
Sugli importi rateizzati sono applicati gli interessi di legge.

#### ***Articolo 25 – Tasse, imposte ed addizionali***

- [1] Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
- [2] La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
- [3] Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sino a carico degli utenti del servizio.

#### ***Articolo 26 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia***

- [1] In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa annuale e temporanea dovuta, unitamente ad una maggiorazione del 25 per cento a titolo di penale per il risarcimento delle spese amministrative di accertamento, oltre alle spese di notifica ed gli interessi legali stabiliti dalla legge.
- [2] Le penali del punto 1) sono ridotte del 50 per cento, oltre agli interessi legali, nel caso l'utente, presenti autonomamente tardiva denuncia di utilizzo del servizio, prima che sia accertata la violazione.
- [3] Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione

d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

### ***Articolo 27 - Poteri del Gestore***

- [1] Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, il Gestore può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- [2] Il Gestore può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
- [3] Il Gestore in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
- [4] In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
- [5] Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione con lettera raccomandata agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi scritti al Gestore.
- [6] Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

### ***Articolo 28 – Rimborsi***

- [1] Nei casi di errori derivanti da errate denunce dei metri o di categorie o per duplicazione della tariffa, il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare allo sportello del gestore o da inviare tramite fax e posta , a pena decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento. In caso di errori effettuati dal gestore, si procederà al rimborso d'ufficio.
- [2] Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale a decorrere dal giorno successivo del pagamento.

- [3] Non sono rimborsabili i periodi di tariffazione derivanti da mancata denuncia di cessazione nei termini indicati all'articolo 21 punto 9 e per importi non superiori a Euro 5,16 iva inclusa.

#### ***Articolo 29 - Disposizioni transitorie***

- [1] La tariffa secondo le attuali disposizioni legislative è applicata in via sperimentale con decorrenza 1.1.2004, in attesa delle definitive disposizioni legislative in merito all'obbligatorietà di applicazione della stessa.

#### ***Articolo 30 - Disposizioni finali***

- [1] Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal primo gennaio 2004.
- [2] Dal 1 gennaio 2004 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
- [3] L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2003, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2004 dal Comune.
- [4] Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

#### ***Articolo 31 - Rinvio ad altre disposizioni di legge***

- [1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente 389 del 8 novembre 1997 e 426 del 9 dicembre 1998.

## ALLEGATO A

**Tabella 1 – Numero componenti nucleo familiare degli alloggi ammobiliati.**

SUPERFICIE (MQ)	ABITANTI EQUIVALENTI	CATEGORIA
0 -35	1	UD1
36 – 50	2	UD2
51 – 65	3	UD3
66 – 80	4	UD4
81 – 99	5	UD5
100 e oltre	6	UD6